



Statuti della Swiss Association di Professional Organizers (Swiss-APO)

- Articolo 1: denominazione e sede
- Articolo 2: finalità
- Articolo 3: neutralità
- Articolo 4: categorie di soci
 - 4a: soci attivi
 - 4b: soci partener
 - 4c: soci onorari
- Articolo 5: ammissione
- Articolo 6: dimissioni
- Articolo 7: espulsione
- Articolo 8: ricorso
- Articolo 9: contributi
- Articolo 10: responsabilità
- Articolo 11: esercizio sociale
- Articolo 12: organi dell'associazione e competenze
 - 12a: riunione dei soci
 - 12b: comitato
 - 12c: revisori
 - 12d: delegati
- Articolo 13: uso del marchio
- Articolo 14: modifica dello statuto
- Articolo 15: scioglimento

Articolo 1: denominazione e sede

Sotto il nome di Swiss Association of Professional Organizers (Swiss-APO) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. La sede amministrativa del club è situata al luogo di domicilio del Presidente del Club pro tempore, attualmente in Via Paiardi 45 – 6592 S. Antonino.

Articolo 2: finalità

Scopo dell'associazione è raggruppare i Professional Organizers in Svizzera per far conoscere, divulgare e diffondere questa professione tramite la condivisione delle conoscenze e stimolare la partecipazione dei propri associati e chiunque sia interessato.

Per Professional Organizers s'intendono i professionisti dell'organizzazione dell'ordine nei vari ambiti siano professionali che privati. Questi stimolano le capacità organizzative dei loro clienti e li assistono nel ritrovare l'ordine e l'equilibrio, ottimizzando le proprie risorse al fine di raggiungere una migliore qualità di vita.

Articolo 3: neutralità

L'associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale e non persegue scopo di lucro. Si finanzia con le quote sociali, i sussidi pubblici e i proventi dell'attività.

Articolo 4: categorie di soci

- a. Soci attivi
- b. Soci partner
- c. Soci onorari

a. soci attivi

Può essere accettato quale socio effettivo ogni persona maggiorenne residente in Svizzera votata dall'assemblea con almeno $\frac{3}{4}$ favorevoli dopo aver risposto ai criteri di ammissione e hanno diritto di voto (vedi Art. 5). Hanno diritto di voto.

b. soci partner

Coloro che si interessano all'operato dei PO o operano in settori affini e desiderano sostenere l'associazione. Devono pagare una quota decisa dal comitato. Non hanno diritto di voto.

d. soci onorari

Soci che non fanno più parte attiva dell'associazione ma vogliono rimanere in contatto, pagano nessuna quota. Essi non possono votare in occasione dell'assemblea. La loro presenza non è determinante per il raggiungimento del Quorum.

Articolo 5: ammissione

L'ammissione di un nuovo socio avviene conformemente alle seguenti norme:

- a. Richiesta di adesione e CV
- b. Presentazione di almeno 5 lavori svolti e approvati dal CD
- c. Presentazione personale in CD
- d. Firma del codice etico.
- e. Votazione del comitato all'unanimità
- f. Pagamento della tassa d'iscrizione più la quota sociale annua

Articolo 6: dimissioni

Le dimissioni possono essere date in qualsiasi momento dell'anno con preavviso di 2 mesi mediante lettera raccomandata al comitato. La quota sociale dell'anno in corso non viene rimborsata.

Articolo 7: espulsione

Un socio può essere escluso dall'associazione nel caso in cui:

- a. Non paga la rata annua
- b. Non rispetta di codice etico

L'espulsione viene decisa in comitato e votata in assemblea con una maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto di voto. La quota sociale dell'anno in corso non viene rimborsata.

Articolo 8: ricorso

Il socio espulso ha diritto di ricorso nei primi tre mesi dal momento dell'espulsione. I suoi argomenti verranno trattati in CD.

Articolo 9: contributi

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti da:

- a. I contributi annui del socio più la tassa iniziale d'iscrizione
- b. Sponsorizzazioni
- c. Alte entrate

Articolo 10: responsabilità

È esclusa ogni responsabilità personale dei soci per gli impegni sociali. Questi ultimi sono garantiti esclusivamente dai contributi sociali.

Articolo 11: esercizio sociale

L'esercizio sociale e quello contabile iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.

Articolo 12: organi dell'associazione

- a. Riunione dei soci
- b. Comitato
- c. Revisori
- d. Delegati

Articolo 12a: riunione dei soci

La riunione dei soci viene convocata una volta all'anno con un preavviso di 3 mesi. Sono convocati soci e onorari. Per casi particolari può essere convocata un'assemblea straordinaria.

All'assemblea generale spettano le seguenti competenze

1. approvazione del rapporto del Presidente
2. approvazione della contabilità annuale e del rapporto di revisione
3. determinazione del contributo annuo e dei contributi di altre attività
4. espulsione di soci
5. evasione dei ricorsi contro le decisioni del comitato
6. nomina del comitato
7. nomina dei revisori
8. nomina dei delegati

Articolo 12b: Il comitato

Il comitato è composto da un minimo di 3 soci- membri possibilmente rappresentanti le regioni linguistiche. Il comitato è l'organo esecutivo del club. Ne fanno parte, con possibilità di cumulare cariche:

1. Il presidente
2. Il vicepresidente
3. Il segretario
4. Il cassiere

Il Presidente e il resto del comitato vengono nominati per un periodo di 3 anni con possibilità di rielezione.

Competenze del comitato

Al comitato competono la gestione degli affari correnti, nella misura in cui gli stessi non siano di competenza dell'assemblea generale, così come l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea. Il comitato rappresenta il Club verso l'esterno mediante firma collettiva del Presidente e di un membro del comitato.

Il presidente dirige le sedute del Comitato, da lui convocate a seconda delle necessità, e l'assemblea generale. In caso di parità egli esercita il voto decisivo.

Il segretario redige i verbali delle riunioni, emana le convocazioni alle riunioni, assemblee ed altri avvenimenti, verifica la partecipazione, evade la corrispondenza e gestisce l'archivio.

Il tesoriere è responsabile per la contabilità e la cassa. Egli sovrintende all'incasso dei contributi dei soci, dei contributi per le attività e alle altre entrate. Egli è responsabile dei pagamenti.

Articolo 12c: Revisori

I revisori, in numero di 2, verificano la contabilità e il rapporto annuo. Essi devono allestire una relazione scritta all'attenzione dell'assemblea generale. Essi possono esercitare i loro controlli in qualsiasi tempo. La carica ha durata 3 anni ed è rinnovabile.

Articolo 12d: delegati

Il comitato è autorizzato a nominare, per determinati compiti, delle commissioni speciali o dei delegati, ai quali può delegare parte delle sue competenze.

Articolo 13: Uso del marchio

L'uso del marchio di SwissAPO da parte dei soci è rigorosamente disciplinato dal consiglio direttivo a tutela dell'immagine di SwissAPO.

Articolo 14: Modifica dello statuto

Il presente statuto può essere modificato da una maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei soci presenti all'assemblea generale. Le modifiche e proposte devono essere preannunciate nella convocazione all'assemblea generale.

Articolo 15: Scioglimento

Lo scioglimento può essere deciso da un'assemblea generale straordinaria, convocata a tale scopo, con una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto di voto. Se il numero dei soci presenti non raggiunge il quorum necessario, una seconda assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni; la stessa può in questo caso decidere a maggioranza semplice dei soci presenti, indipendentemente dal loro numero. L'eventuale eccedenza che dovesse risultare dopo l'avvenuta liquidazione deve essere integralmente devoluta a una o più istituzioni benefiche.

Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea costitutiva 19 giugno 2016.

Olten, il

Monica Oberti-Balbo
Presidente Swiss-APO

Virginie Dor
Comitato Swiss-APO

Karin Schrag
Comitato Swiss-APO